

CCI.

TORNATA DEL 3 APRILE 1886

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — *Votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge: Modificazioni alla legge 4 dicembre 1858 sull'avanzamento dell'armata di mare; Aggiunta alla legge 8 giugno 1874, concernente l'ordinamento dei giurati ed i giudizi avanti le Corti di Assise — Discussione del progetto di legge per l'Avanzamento nel regio esercito — Discorso del Senatore Mezzacapo — Spoglio delle votazioni e proclamazione del risultato — Continuazione dell'interrotta discussione — Osservazioni del Senatore Bertolè-Viale, Relatore, e del Ministro della Guerra — Chiusura della discussione generale — Approvazione degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 — Proposta del Senatore Mezzacapo all'art. 6 — Osservazioni del Relatore e del Ministro — Approvazione dell'articolo e dei successivi fino al 19 inclusivamente. — Proposta di aggiunta del Ministro della Guerra all'art. 20 — Osservazioni del Relatore, dei Senatori Bruzzo e Mezzacapo, e del Ministro della Guerra — Rinvio del seguito della discussione alla seduta successiva.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 30.

È presente il Ministro della Guerra; poi intervengono i Ministri degli Esteri e della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

Votazioni a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

1. *Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:*

Modificazioni alla legge 4 dicembre 1858, sull'avanzamento dell'armata di mare;

Aggiunta alla legge 8 giugno 1874, concernente l'ordinamento dei giurati ed i giudizi avanti le Corti di Assise.

(Il Senatore, *Segretario*, Malusardi fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Le urne rimangono aperte. I signori Senatori che ancora non hanno votato sono pregati di accedere alle urne.

Discussione del progetto di legge n. 243.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Avanzamento nel Regio Esercito ».

Si darà ora lettura del progetto di legge dell'Ufficio Centrale cogli emendamenti concordati col Ministro della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO dà lettura del progetto di legge.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Primo iscritto è l'onorevole Senatore Mezzacapo, al quale do facoltà di parlare.

Senatore MEZZACAPO. Signori Senatori. La legge che ci sta dinanzi è di grande importanza, come ben disse il Relatore del nostro Ufficio Centrale.

Questa legge, insieme a quella sullo stato degli ufficiali ed all'altra sulle pensioni, concorre a costituire solidamente i quadri degli ufficiali, che sono il fondamento dell'ordinamento di un esercito.

Perchè una legge di avanzamento abbia la influenza di attrarre nelle file dell'esercito le persone di forte carattere e intelligenti, bisogna che da una parte assicuri l'avvenire tranquillo e sereno degli ufficiali, dall'altra dia la possibilità alle intelligenze di esplicarsi.

Il modo di assicurare la carriera, diciam così, di coloro che entrano nell'esercito, è indubbiamente il far progredire per la via dell'anzianità; la quale mette l'ufficiale nella sicurezza che, facendo il proprio dovere, non avrà bisogno di mezzi estranei per andar innanzi.

Ma la via dell'anzianità, se soddisfa a questa condizione, non soddisfa all'altra di attirare le alte intelligenze; le quali per questa via non vedono la possibilità di esplicarsi e di poter fare quella carriera che potrebbero sperare, dedicandosi ad altre professioni.

La via dell'anzianità è molto lenta. Prendendo difatti gli stessi dati offertici dall'onorevole Ministro, ed ammettendo che il subalterno impieghi 12 anni a diventare capitano, il capitano altri 12 a diventare maggiore, ed il maggiore 6 anni per diventare tenente colonnello, occorreranno trent'anni per raggiungere il grado di tenente colonnello.

Ora, se a questi trent'anni aggiungiamo l'approssimativa età nella quale l'individuo inizia la sua carriera di ufficiale, cioè 20 anni, l'ufficiale prima di 50 anni a un dipresso non può diventare tenente colonnello.

E se a questa età aggiungiamo, inoltre, il periodo di tempo occorrente per percorrere i gradi di tenente colonnello e colonnello, che all'incirca è di dieci anni, l'ufficiale, per la carriera ordinaria, non arriverebbe al posto di maggior generale che all'età di 60 anni; età troppo inoltrata per quel grado, perchè possa soddisfare ad un tempo le intelligenze ed i bisogni del servizio.

Arrivando al grado di maggior generale a 60 anni, poichè la natura vuole il suo impero,

rimane un piccolissimo numero di anni per poter percorrere gli alti gradi; donde un avanzamento vertiginoso in que' gradi, senza che nessuno potesse mai affermarsi e concorrere, per tal guisa, al progresso ed allo sviluppo dell'esercito, nè acquistare quella influenza e quelle qualità che si richiedono, nelle circostanze straordinarie, in coloro che devono stare alla testa delle truppe.

Epperò la necessità di trovare un modo per abbreviare la carriera per le intelligenze elette, destinate ad avere l'indirizzo superiore delle cose dell'esercito. Donde la necessità della scelta.

Occorre, quindi, una combinazione di anzianità e di scelta. Ma, perchè la scelta raggiunga il suo scopo, conviene fondarla sul principio di giustizia; bisogna che essa non abbia per fine di favorire la carriera ad alcuni individui; sibbene sia contenuta fra quei confini necessari a che l'ufficiale giunga all'età che si richiede per l'alta carriera, e che in pari tempo, mentre rimanga soddisfatta la nobile ambizione delle alte intelligenze, non si giunga troppo presto ai sommi gradi, lasciando indebitamente indietro gli altri.

Perciò bisogna che la scelta sia nè troppo larga, nè troppo ristretta. Troppo larga, ferisce la suscettibilità degli altri; troppo ristretta non raggiunge lo scopo.

La scelta è pure necessaria per mantenere vivo negli ufficiali il desiderio di primeggiare per qualità militari e per sapere; è necessaria, insomma, per infonder loro quel fuoco sacro, senza del quale la carriera sarebbe una specie di fatalismo.

Senza di ciò l'ufficiale non avrebbe una spinta per operare il bene. Egli potrebbe dire: purchè mi metta nella condizione di non essere mandato via, io progredirò nella mia via. La qual cosa sarebbe, secondo me, un danno positivo per l'esercito.

Dunque anzianità e scelta, in giuste proporzioni.

Messo ciò per base, esaminerò la legge per sommi capi, senza arrestarmi sui particolari.

Vediamo dunque se la legge, compilata come è, soddisfi alle necessità alle quali deve provvedere.

A dire il vero, a me pare che essa abbia un difetto essenziale nel principio stesso che la

informa, e ch'è una conseguenza delle opinioni personali di chi la compilava.

Le opinioni dell'onor. Ministro della Guerra non sono un segreto per nessuno, avendo egli il coraggio delle sue opinioni e che manifestava ripetutamente.

Egli per lo passato ha sempre propugnato il principio dell'equiparazione, dal grado di maggiore in su. E mi conforta oggi il vedere come, nel compilare una nuova legge sull'avanzamento, egli abbia temperata molto questa sua opinione, restringendo il pareggiamento dal grado di colonnello in su; per cui questi formano un ruolo solo.

Nè questa è la sola manifestazione del principio accennato; esso riappare in tutta la legge di tratto in tratto, sia ne' vantaggi di carriera assegnati agli ufficiali di stato maggiore, sia nella libertà di trasferire gli ufficiali da un'arma all'altra collo stesso grado, nello intento, egli dichiarava, di equiparare le carriere disquilibrata.

Per me questo principio è dannoso.

L'alimentare l'idea che la carriera debb'essere equiparata, ingenera un sentimento che finisce per diventare disgusto. Qualunque volta un ufficiale vede in un'altra arma (e ciò accade tutti i giorni) passare qualcuno innanzi di lui, si sente ferito nel suo amor proprio, e dice di trovarsi indietro nella carriera.

Invece noi dobbiamo alimentare il sentimento contrario. Se vogliamo mantenere l'animo sereno degli ufficiali, dobbiamo affermare il principio assoluto che le carriere sono indipendenti per arma e per corpo. Ad ognuno sia libero di scegliere quell'arma o quel corpo che meglio gli convenga; ma scelta che l'abbia, bisogna che ne segua tutte le vicende, buone o cattive che siano, e che sia pago della sua carriera.

Certamente nell'ordinamento bisogna cercare, per quanto gl'interessi del servizio lo consentano, che vi sia una giusta proporzione fra i gradi, in modo che ad un dipresso le carriere si equiparino; ma non bisogna ammetterne il principio.

Per me, ripeto, il principio dell'equiparazione delle carriere è nocivo, ed è una delle ragioni principali di una specie di malessere che si propaga, che si manifesta, direi meglio, continuamente per la stampa e nei pubblici ritrovi, e qualche volta si è fatto strada anche in Par-

lamento. Aggiungerò pure, che il servizio se ne risente non poco.

Amnesso il ruolo pe' colonnelli, quale è il fenomeno che ci si offrirà continuamente? Si avrà bisogno di un maggior generale per l'arma del genio, ed il promovibile sarà, per esempio, appartenente alla fanteria; occorrerà un maggior generale per la cavalleria, ed il promovibile potrà essere di artiglieria. Donde un continuo incaglio nel servizio.

Mi si dice che, per evitare questo inconveniente, farebbe mestieri accrescere il quadro dei generali; ciò io non lo credo.

A me pare che, quando si fossero assegnati certi impieghi alle armi di artiglieria e genio, che sono quelle che maggiormente risentono della chiusura del proprio corpo, sarebbe facilissimo il rimedio; tanto più che poco importa che certe cariche, come ne' comitati e ne' comandi territoriali, sieno coperte da tenenti generali, piuttosto che da maggior generali, o viceversa.

Quando si è pensato all'ordinamento dello stato maggiore, si è fissato il numero complessivo dei maggiori e tenenti colonnelli, senza preoccuparsi che sieno più gli uni che gli altri.

Senza dilungarmi, dirò che questa questione sarebbe molto facile a risolvere.

Più che ad altro, io tengo a che scompaia il principio dell'equiparazione delle carriere, che è alimentato e mantenuto dal ruolo unico dei colonnelli.

Ripeto che ognuno, compatibilmente colle proprie attitudini, deve esser libero di scegliere la carriera che crede; ma che, quando l'abbia scelta, non debba lagnarsi con chicchessia, se si troverà oltrepassato da altri; tanto più quando il concorso all'ammissione per la scuola di guerra sia libero, fatte le debite proporzioni fra le varie armi, perchè l'artiglieria ed il genio non l'invadano del tutto. Amnessa questa libertà, se non si riesce, non v'ha ragione di dolersi se quelli che sono alla scuola di guerra passino avanti, in conseguenza della scuola che hanno fatto. Non vi sarà da prendersela che, o con se stesso, o con la fortuna che non l'ha secondato.

Un altro oggetto di osservazione per me, è l'aliquota assegnata alla scelta.

L'aliquota è stabilita del sesto; ed io non dubito che il Ministro, nello stabilire questa

aliquota; debba aver fatto i suoi calcoli, e forse, con le spiegazioni che mi darà, riuscirà a convincermi delle ragioni che l'hanno consigliato a stabilire quella cifra. Ma io, non conoscendole, ho dovuto fare i calcoli da me, per vedere se con questo sesto si raggiunga lo scopo di avere il numero di ufficiali che ci occorre.

I miei calcoli porterebbero a questi risultati: prendiamo un'arma qualunque, quella di fanteria, per esempio, che è la più numerosa. In fanteria noi abbiamo 343 maggiori, e siccome è ammesso che il maggiore impieghi 6 anni per passare tenente colonnello, ogni anno avremo bisogno di 57 maggiori.

Di questi 57, un sesto sono alla scelta, ossia da 9 a 10: a cui sono da aggiungersi i provenienti dallo stato maggiore.

I capitani di questo corpo, quando entrano nel primo quinto di anzianità, hanno il diritto alla promozione. E poichè essi restano ordinariamente, come dice il Ministro, dieci anni in quel grado, in ogni anno sette di essi saranno promossi maggiori. La qual cifra, aggiunta all'altra della fanteria, dà un totale di 16 a 17 maggiori per la scelta successiva.

Passiamo ai tenenti colonnelli.

Questi in fanteria sono 133, e, tenuto conto che restano tre anni in quel grado, ne occorrono ogni anno da 44 a 45; di cui il sesto a scelta, darà la cifra di 7 ad 8. Aggiungendo 5 a 6 provenienti dallo stato maggiore, avremo una cifra di 13 tenenti colonnelli per la scelta annuale a colonnello.

Ammesso che il numero per la scelta annuale non possa eccedere quello del reclutamento, altrimenti verrebbe a depauperarsi il complesso per le scelte future, avremo da scegliere 13 tenenti colonnelli ogni anno, sopra un contingente di 16 a 17 maggiori; cifra, che con le perdite in 6 anni, sarà di molto ridotta, e forse pareggiata a quella dei tenenti colonnelli, che è di 13.

Con gli stessi calcoli occorreranno 19 a 20 colonnelli, da scegliere ogni anno fra i tenenti colonnelli.

Se quindi è deficiente la cifra dei maggiori per reclutare i tenenti colonnelli a scelta, di quanto non sarà deficiente quella dei tenenti colonnelli per reclutare a scelta tutti i colonnelli?

Mi dirà l'onorevole Ministro, che la scelta può farsi sul complesso degli ufficiali superiori di un grado. Ma se non v'ha un fondo sufficiente,

la scelta diventa affatto illusoria; allora avverrà che colui che godette una volta della scelta, continuerà a goderne sino alla fine della sua carriera, venendo così a godere quasi di un privilegio. Invece, è mestieri di mantenere vivo lo stimolo a sviluppare le proprie qualità per primeggiare sugli altri.

A me pare, quindi, che la scelta sia troppo limitata. Potrò sbagliarmi, sentirò volentieri quello che sarà per dire il Ministro; ma io credo che la scelta dovrebbe essere alquanto più larga, e progrediente coll'innalzarsi dei gradi.

Il Ministro dice che gli ufficiali di stato maggiore, i quali fanno la carriera a scelta (chiamiamola pure così, perchè quella carriera che è detta *per vantaggio di anzianità* si riduce ad una scelta bella e buona), guadagnano cinque anni nel totale; per cui arriverebbero a maggiori generali (come fa anche osservare il Relatore della Commissione) a 55 anni, invece che a 60.

È un po' tardi. A me pare che le scelte bisognerebbe regolarle in guisa, che l'ufficiale intelligente, il quale può essere utile al paese ed all'esercito, vi giunga non più tardi dei 50 ai 52 anni; allora rimarranno ancora un numero d'anni da poter percorrere nei vari gradi di maggior generale, generale di divisione e generale di corpo di armata, di modo che potrà fermarsi in ciascun grado un po' di tempo.

Quel succedersi vorticoso, come dicevo innanzi, da un grado all'altro, non è utile all'esercito.

Un difetto della carriera sta nell'ostruzione, ne' vari gradi, e soprattutto negli alti graduati. Fra i mezzi per evitarla, il Ministro, in seno della Commissione, accennava di preferenza ai limiti di età per ciascun grado, almeno da quanto ho letto nella Relazione.

Ora non siamo a ragionare della convenienza o meno dei limiti di età. Questa gravissima questione sarà discussa quando verrà presentata una legge apposita. Sono note le mie convinzioni, a tal riguardo, e che emisi altra volta in quest'aula; ed io posso parlare con disinteresse, perchè oramai la mia carriera si può dire quasi finita, sia per l'età che per gli anni di servizio.

Tuttavia ripeterò la mia convinzione, ch'è decisamente contraria al limite di età, perchè credo che esso sfiacchisca la classe degli ufficiali.

Anzianità e limite di età è tal fatalismo nella

carriera, che toglie ogni vigore, ogni vitalità alla classe degli ufficiali. È questa una mia profonda convinzione.

La Francia volle adottare il limite di età; e se questa non fu certamente la causa precipua delle sue sciagure, perchè furonovene di più potenti, non fu nè l'ultima, nè la meno importante.

Il generale Lamarmora dovette ciò presentire, quando, nel riordinare l'esercito piemontese, quasi copiò la legge di avanzamento francese, scartò completamente il limite di età, perchè capì tutto il danno che quel principio poteva arrecare.

La Prussia e l'Austria, che hanno eserciti solidamente costituiti, adoprano altri mezzi per poter sfollare la testa dell'esercito, per poter affrettare il movimento della carriera militare. Precipuo è quello delle pensioni, che per me è l'unico ed il migliore.

Date pensioni convenienti ai vecchi militari, e vedrete che, quando essi sentiranno di mal reggere alle fatiche del servizio e sapranno di poter menare la vita, se non alla pari di prima, almeno in modo conveniente alle esigenze sociali, abbandoneranno da se stessi il servizio; ma l'epurazione allora si farà serenamente e volontariamente. Bisogna che gli individui, i quali lasciano il servizio attivo, non escano dalle fila dell'esercito disgustati della posizione che loro è fatta, dopo tant'anni spesi in pro del loro paese; bisogna che ne escano con l'animo sereno, perchè cotesta serenità si trasfonda agli altri ufficiali, ai compagni che lasciano nell'esercito, e concorra per tal guisa a mantenere alto quel morale, quella soddisfazione dell'animo, tanto necessaria al corpo degli ufficiali e degli alti graduati dell'esercito.

Che cosa abbiamo fatto, invece, noi in Italia? Si è approvata una legge provvisoria sulle pensioni, un'altra è tuttora innanzi al Parlamento, ma pur troppo v'ha sempre quel Dio termine, innanzi al quale le leggi di pensioni si arrestano; quel fatale limite, che si chiama il massimo della pensione prefisso in lire ottomila.

È vero che ciò non è solo per i generali dell'esercito, ma anche per gli alti impiegati dello Stato; ma le conseguenze sono ben altrimenti dannose per l'esercito. Quali sono queste conseguenze? La prima, più logica e naturale,

è che l'ufficiale, il quale sentirebbe il bisogno di lasciare il servizio, perchè le forze cominciano a fargli difetto; cerca di restare al suo posto fino a tanto che il Ministro ve lo lascia. Ed il Ministro, a sua volta, ha una certa ripugnanza a mettere in pensione un vecchio generale, eccetto casi straordinari, o bisogni ben definiti del servizio.

Quindi io credo, che il vero mezzo per poter accelerare la carriera, sarebbe quello delle pensioni. Ma questo sia detto così di volo, perchè, ripeto, non è il momento di discutere il limite di età. Quando verrà questa questione (e di certo verrà, dal momento che il Ministro ne faceva cenno in seno della Commissione, o sotto forma di legge speciale o sotto altra forma qualsiasi) allora ciascuno procurerà di far prevalere i propri concetti ed adempirà il dovere di esternare la propria opinione, sopra una questione sì grave per l'avvenire dell'esercito.

Veniamo ora alla questione dello stato maggiore, anzi direi dello stato maggiore e della scuola di guerra, che sono le vie principali per le quali si accelera la carriera agli ufficiali.

Lo stato maggiore e la scuola di guerra sono state, da qualche anno a questa parte, prese di mira dal vociare generale di giornali, e, secondo me, ingiustamente ed almeno esageratamente.

Non v'ha dubbio che, se per quella via si accelera la carriera, bisogna che l'acceleramento favorisca quegli individui che lo meritano. Ed io, che sono da molti anni in contatto con gli ufficiali di stato maggiore, credo di poter asserire che, se qualche errore può essere stato commesso, come succede di tutte le cose umane, non ne furono certamente commessi di quelli nei quali si pretende di essere caduti.

Io vedo che lo stato maggiore è ricco di eccellenti ufficiali; vedo che la scuola di guerra ci dà belli elementi. Forse questa scuola potrebbe essere ancora più rialzata, e portata alle condizioni di un alto ateneo militare, più che di una scuola, affinchè tutti dovessero riconoscere la superiorità degli ufficiali che ne escono. Ma da questo, al dire che la scuola non dia buoni risultati, ci corre.

Ora, dal momento che incoraggiamo gli ufficiali a fare corsi speciali per arricchire le loro cognizioni a beneficio dell'esercito, bisogna pure che questi ufficiali lo facciano per qualche cosa:

non si può pretendere che lo facciano puramente per amore della scienza.

V'hanno di quegli esseri eccezionali che, per amore della scienza, fanno qualunque sacrificio; ma le leggi non si fanno per le eccezioni, sibbene per la generalità degli individui.

Dunque quel vantaggio che si dà agli ufficiali che escono dalla scuola di guerra, è un vantaggio giustificato. Si potrà vedere se la misura debba essere maggiore o minore, ma il vantaggio, ripeto, è giustificato.

D'altra parte nei gradi subalterni, per arrivare a capitano, io non troverei modo migliore per fare la scelta, che quello appunto degli esami, e di esami seri come sono quelli che si fanno nella scuola superiore di guerra.

Convengo poi con l'Ufficio Centrale, e trovo che esso ha fatto bene, di non chiudere la porta agli altri subalterni; perchè ci sono certi caratteri a cui ripugna il tornare a fare lo scolaro, oppure di quelli che possono avere altre qualità ed altre ragioni per poter avere diritto alla promozione a scelta. Ma possiamo dire, salvo casi rarissimi, che soltanto la scuola superiore di guerra sarà quella che ci darà i capitani a scelta, perchè nei primi anni della carriera non è facile lo avere esplicito tali qualità da potersi singolarizzare, a meno di circostanze speciali che ne abbiano offerta l'occasione.

Giustificata la scelta per la scuola superiore di guerra, veniamo agli ufficiali di stato maggiore.

Gli ufficiali di stato maggiore sono quelli più presi di mira, e pare quasi che quel corpo non sia necessario nell'ordinamento di un esercito.

Aboliamolo pure, facciamo come oggi in Francia, e come fu fatto per molti anni in Inghilterra; facciamo che gli ufficiali di qualunque arma vengano semplicemente a prestar servizio presso i generali, onde tradurre in atto i loro pensieri. Siccome non tutti possono essere chiamati a quel servizio, perchè si richiede una certa abilità, così la scelta finirà naturalmente per cadere sopra un dato numero di ufficiali che rientreranno ai loro corpi; ma sempre su quel numero si raccoglierà la scelta.

Per riconoscerli, in servizio, occorrerà pure un qualche distintivo, come un'aquila, una stella, una cordellina; ed ecco che avranno

cambiato uniforme, ma saranno risorti gli ufficiali di stato maggiore con altri distintivi.

Troppo agevolmente si dimenticano i grandi servizi che rende lo stato maggiore, tanto in pace che in guerra. In tempo di pace lo vediamo intento a quel lavoro che nessuno osserva all'esterno, a quel lavoro assiduo, costante; a quel lavoro di ricognizione sul terreno, di studi speciali negli uffici, per far progredire l'esercito e per preparare gli elementi per la guerra.

Qual generale, sia pure un genio come Napoleone, potrebbe fare a meno di ufficiali di stato maggiore, di ufficiali chiamati come vorrete, di ufficiali insomma che lo circondino e che traducano in atto il suo pensiero?

Noi abbiamo veduto lo stesso Napoleone I lamentare la mancanza di Berthier, col quale era abituato e che intendeva benissimo i suoi pensieri. Alla stessa guisa ogni altro generale, che non avrà certamente il genio di Napoleone, avrà sempre bisogno di ufficiali abituati a cogliere il suo pensiero, a tradurlo e smiuzzarlo nell'attuazione.

Alle stesse nostre grandi manovre, dove gli ufficiali stranieri tributano lodi per l'ordine, la disciplina, la esattezza dei movimenti delle masse; una parte delle lodi non va al corpo di stato maggiore, siccome quello che dispone e traduce in atto le idee dei generali?

Ho voluto dir questo per il corpo di stato maggiore, perchè oggidi v'ha troppo il malvezzo di gridare contro questo corpo.

Indubbiamente, nella scelta degli individui, vuolsi adoprare tutti i mezzi per averne di veramente distinti; ma ciò riguarda il modo di tradurre in atto il pensiero, non il pensiero stesso, che resta intiero.

Ammessa la necessità dello stato maggiore, ne discende l'altra di dover dare certi vantaggi a questo corpo, per adescare a dedicarsi. Ma quei vantaggi vogliono essere limitati e giustificati in modo, da togliere ogni causa di malumore nel resto dell'esercito.

Io vedo accordata al capitano di stato maggiore la promozione, raggiunto che abbia il quinto dei promovibili suoi colleghi di anzianità in fanteria; dritto che risorge nella promozione da maggiore a tenente colonnello; oltre il concorso alla scelta, ora fuori corpo, ora nel corpo stesso.

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 APRILE 1886

Tutto ciò fu fatto col giusto intento di dare quel tanto di vantaggio necessario; ma, in faccia alla generalità, prende l'aspetto di un privilegio che accompagni quell'ufficiale. Ora, io dico: è necessario dare un vantaggio? credete che il quinto dato loro non sia sufficiente? Diamo il terzo od il quarto, diamo pure ciò che volete, ma liquidiamolo in una sola volta; per modo che, fatta quella liquidazione, l'ufficiale di stato maggiore entri nella legge comune. V'è campo vasto per tutti: se gli ufficiali di stato maggiore primeggeranno (e non ne dubito), si avvantaggeranno nella scelta più degli altri.

Forse sarebbe da studiare se, questo vantaggio di carriera, non fosse più opportuno di darlo loro direttamente sulla proporzione a scelta, portandola alla misura occorrente. Abbiamo veduto, per esempio, che da capitano a maggiore abbiamo annualmente da 9 a 10 di fanteria e 7 di stato maggiore; portiamo dunque la proporzione della scelta fra il terzo ed il quarto. Così si toglierebbe anche ogni apparenza di privilegio, mentre che il risultato in sostanza sarebbe lo stesso.

Questa è un'idea che forse potrebbe essere studiata, che emetto semplicemente, senza farne oggetto di emendamento alla legge.

Queste sono le osservazioni principali che la lettura della legge mi suggerisce.

L'Ufficio Centrale con i suoi emendamenti l'ha migliorata di molto, ma essa ha difetti cardinali che non vengono tolti dagli emendamenti.

Il principio dannoso dell'equiparazione delle carriere, lo vediamo primeggiare ad ogni passo; come nel secondo vantaggio di promozione concesso ai maggiori di stato maggiore, dopo quello avuto nella promozione da capitano.

Altra ragione non parmi vi fosse, che quella sentitami ripetere dagli stessi ufficiali di stato maggiore: cioè, che altrimenti un maggiore di stato maggiore potrebbe vedersi superato nella promozione da ufficiali d'egual grado di altra arma.

E quale ne sarebbe il danno? Nessuno, secondo me. Basta che, in fine di carriera, possibilmente tutti s'incontrino, senza che sia necessario di camminare sempre l'uno a fianco dell'altro.

La legge non assicura per gli alti gradi un

personale fisicamente adatto, perchè lo fa giungere troppo tardi.

A me pare che questa legge sia giunta troppo presto, e meritasse di essere più studiata.

Si ponga mente che gli errori che si possono commettere in una legge come questa, non si scorgono che quando il male è già fatto; e per correggerlo occorre una intiera generazione.

Per la qual cosa avrei desiderato che fossimo andati più adagio, ritoccando successivamente la legge vecchia, fino a raggiungere il fine ultimo di una legge migliore.

Gli errori materiali di una legge si correggono facilmente, perchè se ne vedono immediatamente gli effetti; ma le leggi che hanno effetti morali, richiedono molti anni per svelarne di sensibili, e per rimediarvi occorre un lasso di tempo molto maggiore.

Epperò, non potrei mai raccomandare abbastanza la prudenza e la cautela in simiglianti leggi.

Son queste le poche osservazioni che ho creduto mio dovere di sottoporre al Senato, prima che cominci la discussione degli articoli.

Risultato delle votazioni.

PRESIDENTE. Ora si sospende la discussione per procedere allo spoglio delle urne.

Prego quei Senatori che non avessero ancora votato, a voler accedere alle urne.

Proclamo il risultato delle votazioni a scrutinio segreto dei progetti di legge, portati all'ordine del giorno:

« Aggiunta alla legge 8 giugno 1874, concernente l'ordinamento dei giurati ed i giudizi avanti le Corti di Assisie »;

Senatori votanti 73

Favorevoli 65

Contrari 8

(Il Senato approva).

« Modificazioni alla legge 4 dicembre 1858 sull'avanzamento dell'armata di mare »;

Senatori votanti 73

Favorevoli 62

Contrari 11

(Il Senato approva).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Proseguiremo ora la discussione del progetto di legge: « Avanzamento nel Regio Esercito ».

Se nessun altro Senatore domanda la parola, non essendovi più alcun iscritto, do la parola al signor Relatore.

Senatore BERTOLÈ-VIALE, *Relatore*. Vedendo che nessun altro domanda la parola nella discussione generale il compito mio come Relatore è abbastanza facile, giacchè mi limiterò a rispondere poche parole al discorso pronunciato dall'onorevole Senatore Mezzacapo.

L'onorevole preopinante, parlando dei principi generali cui è informata questa legge, mi pare che non abbia manifestato divergenza di sorta colla Relazione dell'Ufficio Centrale, in quantochè egli ha ammesso come giusto principio l'avanzamento ad anzianità combinato coll'avanzamento a scelta.

La sola divergenza alla quale egli ha alluso consisterebbe nella proporzione della scelta. Ed egli ci ha esposto alcuni calcoli per dimostrare come l'aliquota del sesto, proposta dall'onorevole Ministro della Guerra, e accettata dall'Ufficio Centrale, gli sembri scarsa, per provvedere al reclutamento degli ufficiali che devono arrivare ai supremi gradi dell'esercito.

Io non voglio per ora tener conto alle cifre che egli ha esposto al Senato; però mi pare di poter tranquillare per questo lato l'animo dell'onorevole nostro Collega, inquantochè, se è vero, per una parte che l'aliquota del sesto data alla scelta non è sovrabbondante, è però sufficiente onde arrivare in un'età relativamente giovane, per coloro che godranno di questo speciale avanzamento, al grado di tenente colonnello. Da tenente colonnello in su l'avanzamento è poi tutto a scelta. È questa appunto una modificazione essenziale che l'Ufficio Centrale ha fatto al progetto dell'onorevole Ministro, e che il Ministro ha accettato; e mi pare che essa valga grandemente a migliorare le conseguenze meno buone temute dall'onorevole Senatore Mezzacapo.

Certo, per l'avanzamento a sola anzianità, la carriera si presenta molto lunga, e nella Relazione, in base ai dati statistici che l'on. Ministro della Guerra ha fornito, ciascun avrà potuto scorgerci come un giovane, il quale ottenga il grado

di sottotenente all'età di venti anni, che è la media età a cui, ci si arriva, raggiungerebbe il grado di maggior generale ai sessant'anni, età che anche l'onorevole Ministro dovrà convenire non essere molto adatta per coprire quel grado.

Ed è per ciò che fu accennato, nella Relazione doversi, onde modificare tale stato di cose, escogitare dei correttivi, come sarebbe ad esempio quello dei limiti di età; ma è costà una questione che non ci è posta innanzi e che quindi non possiamo oggi discutere, come del resto ha riconosciuto anche il Senatore Mezzacapo, il quale ha però accennato ad una idea che è pure espressa, molto chiaramente, nella Relazione, e cioè che qualunque cosa si faccia per l'avanzamento, se questo non trova un compenso migliore in una nuova legge di pensioni, si andrà sempre incontro all'inconveniente dell'ostruzione della carriera.

Ed ha benissimo rilevato il Senatore Mezzacapo come la Germania e l'Austria, senza limiti di età, hanno rimediato al male mediante una legge sulle pensioni, la quale conferisce il diritto di una pensione vitalizia all'ufficiale dopo dieci anni di servizio, pensione che si proporziona poi in ragione di anni fino a raggiungere il *maximum* ai 40 o ai 50 anni di servizio coll'intero stipendio.

Non v'ha ombra di dubbio che una legge di avanzamento è strettamente collegata con la legge delle pensioni; ma noi non possiamo risolvere quest'ultima questione finchè non ci venga proposto un apposito progetto di legge.

È vero, ed è accennato pure nella Relazione, che un progetto di legge per modificazioni alla legge sulle pensioni militari venne discusso recentemente ed approvato dal Parlamento nostro, ma quella legge, se ha migliorato in modo vantaggioso le pensioni per i gradi inferiori, nessun vantaggio ha arrecato alle pensioni dei gradi più elevati dell'esercito; ed oggi, parlando non con interesse personale, si può dire che esiste una vera anomalia, nella quantità delle pensioni, dei gradi più elevati dell'esercito, rispetto agli altri gradi minori.

Per concludere sulla parte dubbie e timori manifestati dall'onorevole Mezzacapo, in riguardo all'aliquota dell'avanzamento a scelta, ch'egli trova scarsa, a me sembra di poter affermare che dubbie e timori dovrebbero in lui dileguarsi, considerando che tale aliquota è applicata so-

lamente per raggiungere il grado di tenente colonnello e se si considera inoltre che il corpo di stato maggiore fornirà un contingente di ufficiali con un avanzamento più accelerato per diritto. Per parte mia ritengo che non scarseggerà il numero degli ufficiali, i quali possano arrivare ai gradi più elevati dell'esercito che poi non sono molti.

Un altro punto trattato dall'onorevole Senatore Mezzacapo è quello che riflette il pareggiamento delle carriere.

Qui veramente egli si è rivolto più direttamente all'onorevole Ministro della Guerra, il quale saprà difendersi; ma come Relatore dell'Ufficio Centrale io devò far notare all'onorevole Senatore Mezzacapo che il ruolo unico dei colonnelli che a lui pare non cosa buona non è cosa nuova di questa legge. Nella legge passata noi avevamo pure il ruolo unico dei colonnelli. Nel discutere se questo sia un vantaggio o un danno, certamente come in tutti gli argomenti, si possono trovare delle ragioni pro e contro; ma il solo ruolo d'anzianità dei colonnelli non influisce, secondo me, sul pareggiamento delle carriere.

Quanto poi al pareggiamento assoluto delle carriere per me lo credo una cosa impossibile a raggiungersi.

Per ottenere infatti tale pareggiamento di carriera (nei vari gradi, e varie armi o corpi), siccome l'avanzamento procede per arma, bisognerebbe che in ogni arma, la proporzione degli ufficiali nei vari gradi fosse uguale in tutte le armi.

Ora la costituzione dei quadri d'ufficiali per ogni arma si fa e si deve fare non già nell'interesse solo degli individui ma a seconda dei bisogni e delle necessità del servizio. Varia quindi dev'essere la proporzione dei gradi. Si può cercare di fare in modo che le differenze di proporzionalità non siano enormi, ma uguaglianza perfetta non è possibile.

Che se anche ciò si volesse fare onde raggiungere il pareggiamento di carriera, questione che non ha la sua sede in una legge sull'avanzamento, ma in quella sull'ordinamento dell'esercito, se anche, dico, si volesse stabilire una proporzione identica di ufficiali dei vari gradi in tutte le armi, non si otterrebbe neppure così mai il pareggiamento assoluto dacchè le

perdite non possono essere uguali nelle varie armi.

Quanto al ruolo unico dei colonnelli io credo che esso offra anche dei vantaggi, e del resto per ovviare agli inconvenienti segnalati dal Senatore Mezzacapo, bisognerebbe costituire dei nuovi quadri di generali di armi speciali, in proporzione del numero dei colonnelli che esistono in ogni arma. Questo sistema potrebbe anche avere i suoi vantaggi, e lo avevamo in passato, un passato non tanto vicino a noi, nell'esercito Sardo.

Gli ufficiali di artiglieria e genio percorrevano allora la loro carriera quasi esclusivamente, meno qualche rarissima eccezione, nelle rispettive armi; ma il legislatore poi aveva trovato un compenso a questa carriera, che in determinati casi era certamente minore di quella che potevano percorrere le altre armi, ed il compenso era questo, che gli ufficiali di armi speciali venivano pensionati cogli assegni del grado superiore a quello da essi occupato.

Quel privilegio fu abolito colla legge del 1865, sulle pensioni.

I vantaggi poi del ruolo unico dei colonnelli sono che vi possono essere non pochi colonnelli delle armi di artiglieria e genio, i quali non solo siano atti per la loro specialità, ma abbiano qualità spiccate per comandare truppe delle altre armi. Non è quindi vero vantaggio del servizio utilizzare l'opera loro a codesto modo?

È vero, come disse l'on. Senatore Mezzacapo, che questo disegno di legge limita l'avanzamento a scelta, assai più che nol facesse la legge oggi vigente, com'è pur vero che facendosi più lento l'avanzamento ad anzianità, se intervenisse un lungo periodo di pace, non si potrebbe essere sicuri di avere ottime conseguenze sopravvenendo la guerra, a meno che non si escogitino altri correttivi come già accennai.

D'altra parte io credo di avere, il più chiaramente che mi è stato possibile, esposto, a nome dell'Ufficio Centrale, nella Relazione, le cause per le quali, è necessità di ordine morale, modificare la legge esistente sull'avanzamento in modo un po' più radicale di quello che non sarebbe occorso qualche tempo addietro.

L'onorevole Senatore Mezzacapo ha detto

come io nella Relazione avessi accennato, che era meglio forse ritoccare leggermente la legge vigente. Veramente non ho affermato questo; io ho detto che, di fronte ai sentimenti che si sono manifestati in questi ultimi tempi contro l'applicazione della legge esistente, sentimenti non sempre spassionati e giusti, e in nome dei quali si giudicava pessima la legge del 1853, a me pareva di poter contrapporre che pessima non era e che ci poteva essere perfino chi la ritenesse buona anche per oggi, mediante ritocchi parziali.

Ma io credo che il fare dei ritocchi parziali alla legge attuale sarebbe molto difficile, sia perchè la legge del 1853 contiene talune disposizioni non più applicabili, secondo i nuovi ordinamenti, e sia perchè volendosi restringere l'avanzamento a scelta, che nella legge esistente era ammesso in assai più larga proporzione e per tutti i gradi, avrebbe bisognato rifare o ritoccare molti articoli. Meglio adunque valeva presentare un nuovo progetto nel quale trovavano posto anche le disposizioni per gli ufficiali in congedo.

Ma poichè in ultima analisi l'onorevole Mezzacapo non ha fatto nessuna proposta formale, e se ne farà, si potranno discutere nell'esame degli articoli, così credo di poter limitare il mio dire alle poche considerazioni fatte.

Senatore MEZZACAPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MEZZACAPO. Vorrei chiedere un semplice schiarimento. A me pare che nella legge vecchia non vi sia il ruolo unico, almeno non ce l'ho trovato.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Io ho qui la legge del 1853 e vi leggo che i tenenti colonnelli ed i colonnelli sono nominati a scelta fra gli ufficiali di grado immediatamente inferiore, di ciascun'arma e nello stato maggiore. Dunque vi si stabilisce l'avanzamento per ciascuna arma.

Viene poi l'art. 13 che dice: « Gli ufficiali generali sono nominati a scelta per tutto l'esercito, fra gli ufficiali di grado immediatamente inferiore ». Qui non si fa distinzione di arma, ma si parla di tutto l'esercito. Ne viene quindi di conseguenza, che si hanno tanti ruoli se-

parati fino alla promozione a colonnello e un ruolo solo da colonnello a generale, perchè non vi è più distinzione di arma.

Senatore MEZZACAPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MEZZACAPO. Vorrei aggiungere una cosa; chè, quando si improvvisa, certe idee sfuggono.

Io non intendevo che i generali fossero separati di ruolo; io volevo che il ruolo unico de' colonnelli fosse eliminato, non quello dei generali. Che i generali formino una sola massa, non ci trovo alcuna difficoltà; che nel comitato, che ad un comando territoriale ci sia un maggior generale piuttostochè un tenente generale, o viceversa, poco monta. Ho voluto dir questo per completare il mio concetto.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. L'onorevole Senatore Mezzacapo ha toccato molte ed importantissime quistioni, a cui ha già risposto in parte l'onorevole Relatore. Alle altre, di ordine più generale, spetta a me a cui del resto l'onorevole Senatore Mezzacapo si è rivolto più direttamente, il rispondere, ribattendo in pari tempo quelli fra i suoi apprezzamenti che io non potrei condividere.

Ma anzi tutto farò presenti al Senato alcune considerazioni generali. Questa legge che ho presentata, e che la Commissione d'accordo con me ha in alcune parti modificato, non è una legge radicalmente diversa da quella esistente del 1853, anzi, lo è tanto poco, che io potrei oggi fare per decreto la massima parte di quello, che ho proposto con questa legge. Il difetto della legge del 1853 è quello di essere troppo comprensiva, troppo riassuntiva, di lasciare insomma troppo grande libertà di azione al potere esecutivo.

Questo difetto che non poteva produrre effetti sensibili nel piccolo Piemonte, si fece sempre più notevole dopo il 1870, ancor più dopo il 1880, di mano in mano, cioè, che l'esercito si sviluppava e s'ingrandiva. La libertà sconfinata, che la legge lasciava al potere esecutivo, faceva sì che ogni Ministro la interpretasse e l'attuasse in modo diverso. Questo, per me, è difetto capitale in una legge di avanzamento. In questa materia nulla di più dan-

noso che i frequenti cambiamenti nelle norme e nei criterî che la regolano, e la legge del 1853 permette appunto tali cambiamenti in modo fuor di misura larghissimo.

La legge da me presentata era già molto restrittiva; ora l'Ufficio Centrale col suo progetto ha ancora maggiormente legato le mani al potere esecutivo. È quindi sperabile che, adottandosi questa nuova legge, difficilmente i Ministri potranno riuscire con semplici decreti reali a modificare le basi fondamentali dell'avanzamento.

Ciò premesso, risponderò ai punti principali toccati dall'onor. Mezzacapo. Il primo punto al quale egli ha accennato, si è quello del pareggiamento delle carriere delle diverse armi. Egli ha attribuito a me questo concetto, e dice che ho cercato d'introdurlo in questa legge.

È verissimo; io sono caldo partigiano del pareggiamento delle carriere; ma il pareggiamento che io desidero non esclude già la scelta. Io vagheggio il pareggiamento fra arma ed arma nell'avanzamento ad anzianità, nell'avanzamento ordinario. Vale a dire che per quanto dipende da me, desidero che questo avanzamento proceda con la minore disparità possibile, complessivamente in tutto l'esercito e particolarmente fra le varie armi combattenti.

L'onor. Mezzacapo è di opinione contraria, e crede che io abbia voluto introdurre in questa legge il principio del pareggiamento. Ma ciò non è; lo avrei fatto, se avessi potuto attuare interamente il mio desiderio, quello cioè di stabilire un ruolo unico per tutte le armi, incominciando, non dal solo grado di colonnello in su, come è stabilito nella legge del 1853, ma bensì dal grado di maggiore in su. L'introduzione di un tale ruolo unico, sarebbe stato un gran passo verso il pareggiamento e un provvedimento radicale che avrebbe grandemente soddisfatto il mio ideale; ma non l'ho fatto, perchè non l'ho creduto opportuno in questo momento.

È cosa grave e delicata il modificare radicalmente la legge di avanzamento, perchè ci troviamo in presenza di fatti compiuti, dei quali è necessario tener molto conto.

Se io avessi fatto il ruolo unico da maggiore in su, avrei bensì operato secondo il mio ideale, ma avrei danneggiata la fanteria, perchè quest'arma che ha sempre subito un gran ritardo

nelle promozioni da capitano a maggiore, ora ha guadagnato di qualche poco nelle promozioni da maggiore ai gradi superiori, ed io operando diversamente da quel che ho fatto, le avrei tolto quel piccolo compenso che le circostanze attuali promettono di darle.

Le idee dell'onorevole Senatore Mezzacapo sono dunque a questo riguardo agli antipodi delle mie.

La teoria dell'onorevole Mezzacapo, sull'autonomia, dirò così, delle varie armi, non è da me accettata; ho udite le ragioni da lui esposte, le trovo logiche, ma non posso, lo ripeto, far buon viso al suo sistema, perchè, adottandolo, bisognerebbe incominciare il ruolo di ciascun'arma, dal grado di sottotenente, fino al maggior grado dell'arma stessa, creando per tal modo carriere totalmente separate, così come oggi è separata la carriera degli ufficiali medici, e dei commissari.

Una volta, 50 o cento anni fa, l'arma d'artiglieria faceva ruolo da sé, come faceva ruolo separato l'arma del genio, e nessuno fra gli ufficiali d'artiglieria o del genio avrebbe pensato di poter un giorno avere il comando di una divisione combattente. Erano armi speciali con carriera separata, e gli artiglieri restavano in artiglieria e gl'ingegneri militari nel genio. Ciascun'arma aveva la propria autonomia, tanto che potevano paragonarsi ad una qualunque carriera civile.

Ma oggi, l'artiglieria ed il genio sono armi combattenti come tutte le altre, e gli ufficiali di queste armi hanno diritto a pretendere di divenire un giorno generali di divisione, comandanti di corpo d'armata o generali d'esercito. Difatto essi hanno, oltre a cognizioni tecniche speciali, attitudine, intelligenza, conoscenza dell'arte militare e studi, per poter concorrere con la fanteria e con la cavalleria ai più alti gradi della gerarchia militare.

L'onor. Mezzacapo ha emesso una sentenza, ma che torna a confutazione della sua tesi, quando ha detto: Lasciamo che ciascuno passi capitano o maggiore nella propria arma, senza preoccuparsi dell'avanzamento delle altre armi perchè ciò non deve preoccuparli sapendo che si incontreranno al finir della loro carriera. Ma in ciò appunto sta il male. Se facessero fino in ultimo carriera separate, nulla avrebbero da osservare gli ufficiali di artiglieria o

del genio, rispetto alla carriera degli ufficiali delle altre armi, ma siccome ad un certo punto tutte queste carriere si riuniscono, così essi pretendono di godere degli stessi vantaggi e di arrivare contemporaneamente al culmine della carriera militare, quando contino lo stesso numero di anni di servizio dei loro colleghi delle altre armi ed abbiano adempiuto scrupolosamente doveri analoghi ai loro.

Da ciò emerge che non è possibile disinteressare le diverse armi combattenti dal concorrere con uguali diritti all'alta carriera militare, e per questo appunto io sto per la teoria del pareggiamento, per quanto è possibile.

In altra parte del suo discorso, a convalidare i propri argomenti, l'onor. Mezzacapo ha considerata la Francia ed ha detto, che forse non ultima delle cause dei suoi disastri è stato il limite di età quivi stabilito per determinare la cessazione dal servizio attivo degli ufficiali dei diversi gradi, limite che per il maggiore generale è fissato a 62 anni, e pel tenente generale a 65, mentre nulla di ciò esisteva in Prussia.

Io non credo che questo abbia influito a produrre gli effetti indicati dal Senatore Mezzacapo, ma dal momento che egli porta ad esempio la Prussia, e giustamente, poichè tutti conveniamo che la Prussia possiede un tipo d'organamento militare degno di essere studiato ed esaminato profondamente, egli doveva pure dire che in Prussia, da oltre 20 anni c'è un ruolo solo da maggiore in su. Sono quindi abbastanza appoggiato anch'io, dall'esempio, nel vagheggiare un ruolo unico, ad incominciare dal grado di maggiore.

Ma vi ha un'altra difficoltà enorme che non permette di trascurare il pareggiamento delle carriere. Tale difficoltà sta nel fatto che esiste nell'esercito un corpo, il quale non si può isolare, cioè il Corpo di stato maggiore.

Al giorno d'oggi nessuno più pretende che il Corpo di stato maggiore sia concentrato in sè stesso, sia un corpo chiuso, nel quale da sottotenente si diventi colonnello, secondo uno speciale turno di anzianità proprio ed esclusivo dello stesso Corpo di stato maggiore, come avveniva in Francia sino a pochi anni fa.

Dal momento che dalla fanteria, dalla cavalleria e dall'artiglieria e genio si può passare nello stato maggiore e poi ritornare nella fan-

teria o nella cavalleria con gradi più elevati, è naturale che, se non si mantiene un certo pareggiamento fra le diverse armi, possano derivare da questi passaggi delle cause di perturbamento generale nell'avanzamento dell'esercito, e di lagnanze e di risentimento fra gli ufficiali di tutte le armi.

È difficile ragionare *a priori* sulla questione del turbamento che l'avanzamento può produrre nell'esercito; e giova considerare prima ciò che avviene al riguardo negli eserciti degli altri Stati.

Ora esaminando l'esercito germanico ed esaminando il nostro, che sono due eserciti nei quali, sebbene in proporzione diversa, avvengono in questi ultimi venti o trent'anni grandi aumenti di quadri, dobbiamo dire concordemente a quello che ha detto l'onorevole Senatore Mezzacapo, che un certo turbamento, un certo malessere, per gli avanzamenti esiste; e che certamente questo malessere è minore nell'esercito prussiano. Ciò essendo, conviene studiare la ragione di questi fatti ed esaminare bene la questione, poichè essa è certamente molto importante ed elevata sia dal lato morale, sia dal lato materiale.

L'arma nella quale sono più lenti gli avanzamenti è, nei due eserciti, la fanteria in tutti i gradi, meno che da tenente a capitano, ove, da noi, l'avanzamento è più lento nella cavalleria.

La nostra fanteria è molto malcontenta dell'avanzamento. Eppure dall'esame di apposito quadro statistico è facile rilevare che i nostri ultimi promossi di fanteria a colonnelli per turno d'anzianità, hanno 27 anni di spalline, cioè 27 anni di grado da sottotenente a colonnello, mentre gli ultimi promossi parimenti a colonnello nella fanteria prussiana hanno 32 anni di carriera d'ufficiale o per essere più precisi 31 e 7 mesi. Notisi bene questa differenza fra gli uni e gli altri, che è di oltre quattro anni.

Da noi i tenenti-colonnelli nell'arma di fanteria, ultimi promossi per anzianità, hanno 26 anni e 9 mesi di carriera d'ufficiale; in Prussia 28 anni e 6 mesi; e così corrono circa 2 anni di differenza.

I maggiori ultimi promossi per anzianità nell'arma di fanteria da noi hanno 26 anni di carriera: in Prussia 23 e 9 mesi; e in queste promozioni la Prussia è più avanti di noi.

Da noi i capitani e tenenti, ultimi promossi, hanno 10 anni e 8 mesi di grado di ufficiale in fanteria; in Germania 15 anni.

Pertanto in tutte queste promozioni la nostra fanteria si trova molto più avanti, eccetto che nelle promozioni di capitano a maggiore. Eppure, si dice, la nostra fanteria è malcontenta; e fino a un certo punto ha ragione di esserlo, perchè essa vede tutte le altre armi più favorite nell'avanzamento, ciò che non avviene in Prussia, dove le armi sono tutte allo stesso, o almeno press' a poco allo stesso livello.

Le altre armi, si dice, sono pure disgustate, e perchè? Perchè vedono lo stato maggiore troppo avanzato. Dirò in appresso la ragione di questo fenomeno.

La nostra artiglieria è al presente assai favorita nell'avanzamento rispetto alla fanteria ed al Genio, eppure non è punto soddisfatta.

Ma perchè? Perchè lo stato maggiore è troppo avanti; perchè gli ufficiali di questo Corpo, specialmente nelle promozioni da capitano a maggiore, vi sono arrivati 8 o 9 anni prima dei loro coetanei di fanteria; e questo è un vantaggio tanto forte, che perturba la mente di tutti.

In Germania, come apparisce dalle statistiche, il vantaggio di carriera che conseguono gli ufficiali di stato maggiore varia dai 3 ai 5 anni; ed invece da noi ci sono di quelli che hanno guadagnato un anno e di quelli che ne hanno guadagnati nove o dieci.

Ora, nove o dieci anni sono troppi; e questa è una delle cause del malcontento prodotto dall'avanzamento.

La causa di questi esagerati vantaggi e della irregolare ripartizione dei medesimi, è dovuta ad un complesso di fatti, dei quali non si può dare la colpa ad alcuna Amministrazione della Guerra in particolare.

Il solo torto delle Amministrazioni, che si sono succedute dal 1867 in poi, è stato quello di non aver preveduto i danni ed i malumori che avrebbe arrecato, dopo 15 anni, il regolamento della scuola di guerra, ed in queste Amministrazioni comprendo anche la mia decorsa.

Un altro fatto, più unico che raro, ha concorso a generare il malcontento per l'avanzamento; il fatto della costituzione del nostro esercito.

La massa dei nostri ufficiali è stata creata nel 1859-60-61, anni nei quali i quadri si aumentarono in modo straordinario. Cinque o sei mila ufficiali entrarono nell'esercito in quel periodo di tempo, ed erano presso a poco della stessa età, due anni più, o due meno.

Ora, che cosa si verifica per quelli entrati verso la fine del 1859 e per quelli entrati nel 1861?

Dei primi, cioè di quelli entrati nel 1859, qualcuno è generale e molti sono colonnelli anziani; i secondi, quelli del 1861, sono ancora capitani.

Tal'è la differenza! e sì che tali ufficiali hanno quasi la stessa età e si trovarono prima quasi nelle stesse condizioni.

Questa crisi nessuno poteva impedirle; ora bisogna superarla. I nostri ufficiali non ne vogliono tener conto, ed hanno torto, e torto maggiore hanno i giornali, perchè non vogliono tener conto di queste condizioni di forza maggiore che certo non sono attribuibili a colpa di alcuno. È una crisi, ripeto, che bisogna passare, e che oggi si manifesta più particolarmente nella promozione da capitano a maggiore; dopo, si sentirà nella promozione da maggiore a tenente colonnello e quindi ancora in quella da tenente colonnello a colonnello, ed in fine cesserà. Bisogna, insomma, che dal 1860 siano passati 30 o 35 anni, ossia che la maggior parte degli ufficiali d'allora abbia lasciato il servizio.

Ora contro questa fatalità non si può lottare nè essa può essere lamentata od ascritta a colpa di alcuno. È una fatalità anzi, che ha contribuito molto a fare l'Italia, e certo a quel tempo ossia nel 1859-60-61 nessuno, affine di evitare la presente crisi, avrebbe impedito che si fossero nominati tanti ufficiali quanti appunto le circostanze chiedevano imperiosamente.

Del resto, ritornando al confronto cogli eserciti di altre nazioni, dobbiamo constatare come non sia vero che il nostro si trovi in peggiori condizioni.

In Germania, per esempio, dopo tutte le vittorie, è l'ampliamento che ha subito l'esercito dal 1866 in poi, (e solo 2 o 3 anni fa sono stati aumentati 11 reggimenti di fanteria e proporzionatamente l'artiglieria e le altre armi) oggi, agli ufficiali di fanteria, artiglieria e genio; occorrono 15 anni di grado d'ufficiale per pas-

sare capitani, ed a quelli di cavalleria 16: da noi invece, gli ufficiali d'artiglieria e genio passano capitani con 8 anni ed 8 mesi, quelli di fanteria con 10 anni ed 8 mesi e quelli di cavalleria con 12 anni ed 8 mesi.

Dunque, come vedono, per le promozioni a capitano, le nostre condizioni sono buone. Esse potranno mantenersi tali poichè è prevedibile che per ora, cioè per un paio d'anni ancora, scemerà di qualche poco la durata della permanenza nei gradi di subalterni e che poi ritornerà ad essere di 11 o 12 anni, il che sarà un risultato ancora abbastanza buono e tale, mi pare, da soddisfare qualunque organizzatore d'esercito.

Alle osservazioni fatte dall'onorevole Mezzacapo riguardo al pareggiamento nella carriera, mi pare dunque di avere a sufficienza risposto, dimostrando che con questa legge io non ho cercato di fare il pareggiamento; ma che a questo si deve procurare di arrivare in tutti i modi possibili.

Di questi modi uno è quello indicato dalla Commissione del Senato; di migliorare, cioè, le pensioni: l'altro è quello di stabilire un limite di età per ciascun grado, passato il quale debba l'ufficiale cessare dal servizio attivo.

Ora, sul primo punto molto già si è fatto. I capitani hanno già, per effetto della legge 1885, migliorata la loro pensione.

Al miglioramento della pensione dei gradi superiori vi è un ostacolo nella stessa nostra legge; la disposizione, cioè, che stabilisce il massimo delle pensioni a lire 8000 e questa limitazione dovrebbe essere soppressa; ma ciò non basterebbe ancora, perchè deve si notare che oggi si arriva a corrispondere per esempio ad un tenente generale, da 15 a 16 mila lire, quali sono riconosciute convenienti, aggiungendo al suo stipendio un assegno personale di cui poi non si tiene conto nel calcolo della pensione, cosicchè questa viene liquidata non già in base alla somma che si ritiene necessaria corrispondere al generale in attività di servizio, ma in base ad una somma minore, cioè al puro stipendio, e per sopra più, qualora la pensione così calcolata venga a superare gli 8000 franchi, essa viene forzatamente ridotta a questo limite. Ora ognuno vede che tra i 15 o 16 mila franchi del servizio attivo e gli 8000 della giubilazione, la differenza è troppo forte,

e difficilmente si trova chi volontariamente desideri subirla.

Vediamo invece che la stessa legge sulle pensioni ha prodotto tutt'altro effetto fra i capitani, dei quali essa ha molto migliorata la condizione di giubilazione, che anzi adesso ce ne sono già persino troppi fra di essi che vanno via dopo i 25 o 30 anni di servizio. Essi vedono che le carriere sono molto rallentate, perciò chiedono di andarsene a riposo, ove sanno di trovarsi in una posizione onorevole e con una retribuzione proporzionata a quella che godono facendo il servizio sotto le armi.

È la controprova del principio accennato dagli onorevoli Bertolè-Viale e Mezzacapo, che, migliorando le pensioni, facilitiamo molto la soluzione del problema dell'avanzamento generale dell'esercito.

Quindi, per conto mio, non solo condivido questo concetto, ma cercherò, per quanto posso, di metterlo in pratica, per quando le circostanze generali del paese lo permettano.

Un'altra quistione sollevata dall'onorevole generale Mezzacapo, si è quella della proporzionalità dell'avanzamento a scelta.

La proporzione fra l'avanzamento a scelta e quello ad anzianità, ammessa dalla legge, era dapprima presso di noi molto larga, ed era conforme, in gran parte, a quella stabilita nella legge francese; cioè, da tenente a capitano, un terzo dei posti vacanti poteva essere concesso alla scelta, da capitano a maggiore, la metà, e la totalità dei posti da maggiore a tenente colonnello e gradi superiori.

In pratica però, che cosa succede? Succede che tale proporzione essendo troppo larga, non si applica, e che di avanzamenti a scelta non se ne fa quasi nessuno, tranne quelli degli ufficiali usciti dalla scuola di guerra e di ufficiali di stato maggiore.

Nella legge che si discute si è creduto di stabilire una proporzione meno larga, cioè il sesto, e l'on. Bertolè-Viale ha già dichiarato che gli pare che il sesto sia sufficiente per assicurare il reclutamento dei gradi più elevati, se non con ufficiali giovani, almeno di una età ancora conveniente, anche quando non vi sia guerra, perchè la guerra aiuta molto, naturalmente, nella quistione dell'avanzamento; ma noi non dobbiamo considerare gli effetti eccezionali della guerra, ma bensì fare le leggi per

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 APRILE 1886

il tempo di pace. Dato il caso che la pace durasse 30 o più anni, è difficile trovar generali che abbiano meno di 50 o 55 anni. In Germania i generali provenienti dallo stato maggiore non hanno meno di 30 anni di carriera, e quelli che vengono dalla fanteria ne hanno 35.

Ora, ritornando al rapporto di un sesto, che, come ho già notato, l'onorevole Bertolè-Viale ha detto, essere sufficiente per assicurare il reclutamento degli ufficiali generali, debbo osservare che, se non erro, l'onorevole Mezzacapo ha fatto un lieve errore di calcolo (errore del resto facilissimo), quando ha parlato del numero degli ufficiali che possono essere promossi da capitani a maggiori nell'arma di fanteria. Egli ha detto che nell'infanteria si promuovono da 57 a 60 maggiori all'anno, quindi il sesto da promuoversi a scelta sarebbero dieci. Ma di questi dieci posti ha detto, se non erro, che sette o otto verrebbero occupati da ufficiali di stato maggiore...

Senatore MEZZACAPO. No, no, non per le promozioni a scelta.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Allora sta bene.

... Dunque ogni anno avremo 8 a 10 promozioni a scelta a maggiori nella fanteria, ed altri otto provenienti dai capitani di stato maggiore, un totale quindi di maggiori con vero avanzamento a scelta di 15 a 18 all'anno, e con questo avremo una riserva abbastanza forte pel reclutamento dei generali.

Quindi è che a questo proposito io sarei d'accordo con la Commissione di non modificare la legge proposta. Ad ogni modo, quando verrà in discussione l'articolo che stabilisce questa aliquota, sarà poco male se dovremo cangiare la proporzione, quando così voglia il Senato.

Comunque sia, è un fatto che lo stato maggiore è a carico specialmente dello avanzamento della fanteria. Ma a scemare questo male si provvederà altrimenti che con questa legge; si provvederà, cioè, colla diminuzione del numero dei capitani di stato maggiore, ossia colla diminuzione dei capitani che possono passare maggiori nella fanteria, la quale risentirà da ciò senza dubbio notevole vantaggio nell'avanzamento.

Uno dei mali maggiori della situazione presente si è che i capitani di stato maggiore, promossi a maggiori di fanteria, passano avanti

a capitani di quest'arma che hanno sette od otto anni in più di anzianità.

Ciò è doloroso, ma è un portato della legge attualmente vigente, e non può essere evitato. È difatti certamente doloroso che capitani di stato maggiore del 1879 passino avanti ai capitani di fanteria del 1872; ed il male è tanto maggiore in quanto che il numero di questi capitani di stato maggiore è ora troppo grande, cosicchè essi occupano nelle promozioni della fanteria la metà dei posti vacanti. In quest'ultima promozione, che è stata di 18, si è dovuto nominare al grado di maggiore otto capitani provenienti dallo stato maggiore; nè le vigenti disposizioni di legge avrebbero permesso di far diversamente.

Dunque qui il male c'è, ma è un male passeggero.

In avvenire le cose procederanno diversamente; sia per l'applicazione del presente progetto di legge, se verrà approvato, sia per la già accennata diminuzione dei capitani di stato maggiore, i quali non occuperanno più che una parte assai minore dei posti da maggiore di fanteria, e con ciò potrà aver termine la attuale quistione, venendo a mancare le cause morali e materiali che oggi la mantengono viva.

L'onorevole Mezzacapo, parlando poi del modo di acceleramento della carriera, ha citato, come ho già detto, quello riguardante il limite di età oltre il quale l'ufficiale deve cessare dal servizio attivo. L'onorevole Bertolè-Viale gli ha già notato che per ora questa quistione non è all'ordine del giorno, e che, quando verrà, se ne potrà parlare.

Ed io ripeto la dichiarazione che ho già fatta in quest'Aula, quando si discusse la analoga legge per la marina da guerra, cioè che, dal momento che la marina stava per applicare questi limiti d'età, io mi riservavo di vederne le conseguenze, e se queste si presentassero vantaggiose e si riconoscessero utili anche per l'esercito di terra, io, certo non in questo, ma nel prossimo anno, se avrò ancora l'onore di sedere su questo banco - presenterò un progetto di legge a questo proposito; ma, ripeto che mi riservo di vedere prima i risultati dell'esperienza.

L'onorevole Senatore Mezzacapo ha parlato della scuola di guerra e dell'utilità che siano

compensati coloro che la frequentano, giacchè gli studî che ivi si fanno non sono indifferenti, e sono tanto più meritorî per giovani di 25 o 30 anni che si sottopongono a studiare continuamente per tre anni dalla mattina alla sera.

Ora il compenso che diamo loro dell'avanzamento a scelta è proprio dovuto per equità, per giustizia e nell'interesse dell'esercito.

Del resto con quest'avanzamento speciale non si concede molto; si tratta di due anni o due anni e mezzo di vantaggio di carriera, senza pregiudizio ben inteso però, di quegli altri che ogni ufficiale può acquistarsi in seguito.

Io ringrazio l'onorevole Senatore Mezzacapo che ha difeso l'avanzamento a scelta per la scuola di guerra e nel Corpo di stato maggiore, dagli attacchi che gli si muovono. E condivido pienamente la sua opinione sul non esservi dubbio che ufficiali, i quali dopo fatta la scuola di guerra sono promossi nello stato maggiore e danno prova di nuovi e maggiori studî, hanno diritto per giustizia, che sia dato loro qualche compenso nell'avanzamento.

In conclusione, l'onorevole Mezzacapo non approva questo progetto di legge, ed avrebbe desiderato che fosse maggiormente studiato e sviluppato. Ora, l'approvarlo o non, per parte dell'onorevole Mezzacapo, non credo possa danneggiare dei militari che come me e lui hanno oltre 40 anni di servizio; ma il ritardarne la discussione per istudiarlo maggiormente, non la credo cosa giusta, perchè è necessario che si stabiliscano una buona volta per legge dei principî più ristretti e meglio determinati, intorno all'avanzamento dell'esercito.

Si sono fatti al riguardo molti esperimenti e posso dire che abbiamo oramai una giurisprudenza amministrativa, che non si allontana gran fatto dalle massime sancite da questo progetto di legge.

Come ho già avvertito fin da principio; le massime di questa giurisprudenza sono buone, ma vanno soggette a continui combiamenti. Ora, in questioni di avanzamento, il continuo cambiamento di disposizioni è il peggiore dei mali.

La scuola di guerra venne fondata nel 1867, come ho già detto, e soltanto nel 1870 si cominciarono a vederne gli effetti, che poi divennero più manifesti dopo il 1880. Quindi parmi utile una legge la quale, mentre sancisce quei

principî, quelle massime che vennero dai continui esperimenti suggerite, ne determini e faciliti il modo di applicazione e lo sottragga all'arbitrio di un Ministro.

Alcuni dei mali che si sono lamentati furono in parte cagionati da fatti straordinari, da forza maggiore; nessun Ministro ha mai potuto porvi riparo.

Bisogna che gli ufficiali si persuadano che il Ministro non può commettere arbitri. Ora con questa legge l'azione del Ministro resta circoscritta, e ciò è bene, poichè pur troppo anche il più lontano sospetto di arbitrio va sempre a danno della disciplina dell'esercito.

Spero quindi che, sebbene l'onorevole Mezzacapo abbia fatto alcuni appunti, e sia venuto ad una conclusione poco favorevole a questo progetto, egli non vorrà tuttavia disconoscerne l'opportunità.

Se egli avesse qualche osservazione speciale da fare su taluno degli articoli, se ne terrà conto, e vi si potranno anche fare quelle modificazioni che occorressero; ma voglio sperare, ripeto, che egli non riterrà questo progetto inopportuno, poichè esso non potrà a meno di produrre buoni effetti.

PRESIDENTE. Se nessun altro Senatore domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale e si procede a quella speciale degli articoli.

Il Senatore, *Segretario*, MALUSARDI legge:

TITOLO I.

Dell'avanzamento in generale

CAPO 1°

Art. 1.

L'avanzamento nell'esercito procede con successive promozioni da un grado all'altro immediatamente superiore; dei militari che ne sono riconosciuti idonei e che posseggono tutti i requisiti voluti per essere promossi.

(Approvato).

Art. 2.

A seconda dei casi, e nei limiti e colle condizioni stabilite dalla presente legge, l'avan-

zamento ha luogo per arma o per corpo, ad anzianità od a scelta.

(Approvato).

Art. 3.

Nel regio esercito le nomine e le promozioni sono fatte:

- ad appuntato, dai comandanti di corpo;
- ai vari gradi ed alle varie specialità di caporale, dai comandanti di corpo;
- al grado di sergente, di capo armaiuolo e di capo musica, dal Ministro della Guerra, e per sua delegazione, dai comandanti di corpo;
- ai vari gradi di sottufficiale, superiori a quello di sergente, dai comandanti di corpo;
- a tutti i gradi di ufficiale, da S. M. il Re, sulla proposta del Ministro della Guerra.

(Approvato).

TITOLO II.

Avanzamento dei militari sotto le armi.

CAPO 2°

Ruoli di anzianità e quadri di avanzamento.

Art. 4.

In ogni corpo i graduati di truppa sono iscritti rispettivamente per gradi in altrettanti ruoli di anzianità

(Approvato).

Art. 5.

In base ai ruoli di anzianità di cui all'articolo precedente, e conforme al prescritto dalla presente legge e da apposite istruzioni ministeriali, vengono, per ogni grado ed in ciascun corpo, compilati i quadri di avanzamento per la truppa, i quali quadri servono di norma per le promozioni nei vari gradi di truppa e per le varie specialità di servizio.

(Approvato).

Art. 6.

Gli ufficiali inferiori e gli ufficiali superiori, esclusi i colonnelli, sono iscritti rispettivamente

per grado in altrettanti ruoli di anzianità come in appresso:

- Corpo di stato maggiore.
- Arma dei carabinieri reali.
- Arma di fanteria.
- Arma di cavalleria.
- Arma di artiglieria.
- Arma del genio.
- Corpo degli invalidi e veterani.
- Corpo sanitario militare.
- Corpo di commissariato militare.
- Corpo contabile militare.
- Corpo veterinario militare.

I ruoli di anzianità per gli ufficiali generali e per i colonnelli sono compilati per grado per tutto l'esercito, eccetto per gli ufficiali generali e colonnelli medici, commissari e contabili, i quali sono compresi nei ruoli di anzianità del rispettivo corpo.

Senatore MEZZACAPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MEZZACAPO. Per essere consentaneo con quanto ho esposto poc'anzi, dovrei proporre un emendamento, secondo il quale dovrebbero all'ultimo capoverso essere tolte le parole *e per i colonnelli*.

PRESIDENTE. Favorisca di mandare il suo emendamento al banco della Presidenza.

Leggo l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Mezzacapo:

« I ruoli di anzianità per gli ufficiali generali sono compilati per grado per tutto l'esercito, eccetto per gli ufficiali generali e colonnelli medici, commissari e contabili, i quali sono compresi nei ruoli di anzianità del rispettivo corpo ».

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato).

Senatore BERTOLE-VIALE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTOLE-VIALE, *Relatore*. L'Ufficio Centrale non può accettare questo emendamento per le ragioni già esposte nella discussione generale. Io trovo che coll'escludere i colonnelli da un ruolo unico, si verrebbe a recare danno anziché un vantaggio.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Nemmeno io, per le ragioni già esposte, potrei accettare questo emendamento. Esso sconvolgerebbe tutta la legge. Oggi abbiamo un solo ruolo di tutti i colonnelli per le armi combattenti per la promozione a generale.

Ora, colla proposta del Senatore Mezzacapo, i colonnelli di artiglieria non potrebbero essere promossi a generali, che nel servizio di artiglieria; bisognerebbe quindi cominciare dallo stabilire quali sono i generali di artiglieria, e quali quelli di fanteria, cavalleria e via discorrendo.

Bisognerebbe insomma cambiar tutto l'organico. Oggi l'artiglieria ed il genio hanno lo stesso numero di generali; 6 generali comandanti territoriali, e 3 o 4 addetti al Comitato; ma l'artiglieria, rispetto al genio, ha un numero triplo di ufficiali. Risulterebbe da ciò un ritardo di carriera enorme sull'arma d'artiglieria.

Nè a ciò si potrebbe rimediare che, o facendo organici non corrispondenti ai bisogni del servizio, il che sarebbe sommamente dannoso, oppure facendo di quei trasferimenti da ruolo a ruolo, che sono vietati dall'articolo seguente, cioè dall'art. 9.

Per queste ragioni non credo di poter accettare il proposto emendamento.

Senatore MEZZACAPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MEZZACAPO. Ecco appunto quello che io dicevo nella discussione generale, cioè che la legge non doveva ancora essere presentata, perchè bisognava prima coordinare il resto e poi presentare la legge.

La legge presentata per l'avanzamento è la conseguenza dello stato di oggi, ma che non so se sarà il definitivo.

Quanto poi alla questione dei colonnelli, io ammetto, lo ripeto, che il ruolo dei generali sia unico. Ciò che non posso ammettere è quel depauperamento costante che si fa delle armi di artiglieria e genio; per cui avviene che, dopo aver durato tanti anni per creare degli ufficiali speciali, si tolgano alla loro specialità (ed ordinariamente sono i migliori, siccome quelli per i quali si sente il dovere di accelerare la carriera), si tolgano, dicevo, alla loro specialità,

per mandarli a fare un servizio per il quale saranno benissimo abili, nessuno ne dubita; e non sempre si riesce a surrogarli convenientemente nella loro arma.

Io credo che, questo depauperamento, sia un vero danno al progresso scientifico e tecnico delle armi speciali.

Per queste ragioni e per essere consentaneo a quello che ho già detto, benchè sia certo che il mio emendamento non passerà, sono costretto a mantenerlo.

Senatore BERTOLÈ-VIALE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BERTOLÈ-VIALE, *Relatore*. Io pregherei l'onorevole Senatore Mezzacapo a ritirare l'emendamento per queste ragioni.

Egli certamente non vuole fare il danno dei colonnelli di armi speciali. Il suo scopo sarebbe di mantenerli nella loro specialità, come egli ha detto, dove crede che potrebbero prestare dei buoni servizi, meglio forse che trasportandoli altrove. Ma per ottenere codesto risultato bisognerebbe modificare i quadri organici di tali armi giacchè del resto il danno per codesti colonnelli sarebbe immancabile.

Ora, siccome gli organici sono quelli che vennero approvati colla legge del 1882 sull'ordinamento dell'esercito e non possiamo modificarli con questa legge, la quale d'altronde è un bene che sia votata, così coloro i quali anche fossero favorevoli all'emendamento verrebbero a trovarsi nella dura condizione di dover votare un emendamento che danneggerebbe la carriera di ufficiali benemeriti.

Quindi io credo che, salva la facoltà sempre all'onorevole Senatore Mezzacapo di proporre delle modificazioni ai quadri organici (cosa questa che potrà fare quando verranno presentate al Senato modificazioni sull'ordinamento), per ora, non sia opportuno di insistere nell'emendamento da lui proposto.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Prego il Senato di non voler accettare l'emendamento dell'onorevole Mezzacapo, perchè in realtà sconvolgerebbe tutta la legge.

L'onorevole Mezzacapo ha detto che questo provvedimento lo si doveva ancora studiare.

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 APRILE 1886

Ella, onorevole Mezzacapo, non vuole il ruolo unico per i colonnelli ed ha un'idea ben chiara delle ragioni che lo muovono a non volerlo; io a mia volta ho un'idea ben chiara del perchè sia necessario questo ruolo unico. Dunque su ciò è inutile che discutiamo.

Tutto al più lei, onorevole Mezzacapo, ed io potremo discutere e studiare insieme, fino a qual punto questo ruolo sia ammissibile; ma le nostre reciproche opinioni certamente non si cambieranno.

Un'altra questione cui ha accennato l'onorevole Mezzacapo è questa: Egli ha detto che non bisogna allontanare dall'arma d'artiglieria e del genio gli ufficiali che naturalmente conoscono a fondo il servizio tecnico e pratico di queste armi, per preporli al comando delle divisioni...

Senatore MEZZACAPO. Non delle divisioni, delle brigate.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*.... Preposti al comando delle brigate veramente sono pochi.... Dunque non si dovrebbero destinare i colonnelli e gli ufficiali generali del genio e dell'artiglieria al comando di brigate o divisioni, perchè in tale comando essi si troverebbero fuori del loro elemento. Ora faccio osservare all'onorevole Mezzacapo che, a meno che si creino dei quadri appositi per le due armi d'artiglieria e genio, sarà certo impossibile avere altro che pochissimi posti da generali per quelle stesse armi. Bisognerebbe quindi aumentare il numero di tali posti (e non di poco) per mettere gli ufficiali superiori del genio e dell'artiglieria alla pari delle altre armi per quanto riguarda la possibilità di diventare generale. Ciò facendo, si verrebbero a creare delle vere sinecure, e quindi si danneggerebbe il regime generale, per favorire alcuni individui; non facendolo, si ridurrebbe di molto per gli ufficiali di artiglieria e genio le probabilità di promozioni ai gradi superiori; il che naturalmente peggiorerebbe le condizioni delle due armi.

Se s'impedisce agli ufficiali di artiglieria e del genio di uscire dalla loro arma ritardandone le promozioni, naturalmente nessuno cercherà più di entrare in quelle armi e esse perderanno più che non acquistino.

I migliori in artiglieria si conservano finchè non tocca loro di passare comandanti di divisione e ciò per conservare all'arma più lungo

tempo coloro che meglio ne conoscono la tecnica; ma di più non converrebbe fare, nè sarebbe giusto.

PRESIDENTE. Persistendo l'onorevole Mezzacapo nel suo emendamento, io metterò ai voti per divisione l'art. 6.

Senatore MEZZACAPO. Ritiro il mio emendamento, ma dichiaro che non voterò l'articolo.

PRESIDENTE. Essendo ritirato l'emendamento metterò ai voti l'art. 6 nel suo complesso come venne testè letto.

(V. sopra).

Chi approva l'art. 6 sorga.

(Approvato).

Art. 7.

In base ai ruoli di anzianità di cui all'articolo precedente e nei limiti prescritti da regolamento approvato con decreto reale, sono annualmente compilati tanti quadri d'avanzamento quanti sono i gradi in ciascun ruolo d'anzianità.

Per gli ufficiali dei distretti, esclusi i colonnelli e gli ufficiali subalterni, viene compilato un quadro particolare d'avanzamento.

Per gli ufficiali delle fortezze, esclusi i colonnelli, viene parimente compilato un quadro particolare d'avanzamento.

Per il corpo invalidi e veterani non si compila quadro d'avanzamento.

(Approvato).

CAPO 3°

Trasferimento di militari da ruolo a ruolo.

Art. 8.

Nessun graduato di truppa può essere trasferito con promozione da un corpo ad un altro, a meno che si tratti della promozione a sergente.

I trasferimenti di corpo dei graduati di truppa, quando non diano luogo a promozione, possono però aver luogo nell'interesse del servizio per ordine ministeriale.

(Approvato).

Art. 9.

Nessun ufficiale può essere trasferito, con promozione, da uno dei ruoli di anzianità, di cui

all'art. 6, ad un altro ruolo, eccetto nei casi previsti nel capo 7° per gli ufficiali del corpo di stato maggiore.

Possono soltanto effettuarsi trasferimenti di ufficiali da un ruolo di anzianità ad un altro per motivi constatati nell'interesse del servizio; ma non mai a scopo di pareggiamento di carriera tra le varie armi o corpi. In ogni caso tali trasferimenti devono essere fatti per decreto-reale e senza dar luogo a promozione.

Non possono però in nessun caso essere trasferiti nel corpo di stato maggiore e nelle armi dei carabinieri reali, di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, ufficiali dei corpi sanitario, di commissariato, contabile e veterinario; nè possono essere trasferiti nel corpo sanitario e veterinario ufficiali che non siano laureati in medicina o non abbiano riportato il diploma di zoiatria.

(Approvato).

CAPO 4°

Avanzamento nei gradi di truppa.

Art. 10.

Nessuno può essere nominato appuntato se non ha servito un anno come soldato.

(Approvato).

Art. 11.

Nessuno può essere nominato caporale o caporale furiere se non ha servito sei mesi come soldato.

(Approvato).

Art. 12.

Nessuno può essere nominato caporale maggiore se non ha servito tre mesi come caporale.

(Approvato).

Art. 13.

Nessuno può essere promosso sergente se non ha servito un anno come caporale o caporale maggiore.

Possono però essere nominati sergenti i militari provenienti dagli ufficiali di complemento e dall'Accademia militare e dalla Scuola militare.

L'avanzamento al grado di sergente può essere dal Ministro della Guerra regolato per arma o per specialità di servizio anzichè per corpo.

(Approvato).

Art. 14.

Nessuno può essere nominato furiere o furiere maggiore se non ha servito rispettivamente un anno come sergente od un anno come furiere.

(Approvato).

Art. 15.

I capi armaiuoli sono nominati fra i sergenti, caporali o soldati (armaiuoli ed allievi armaiuoli).

Possono pure essere scelti e nominati direttamente fra gli operai non militari in servizio presso stabilimenti militari.

(Approvato).

Art. 16.

I capi musica sono nominati fra i militari che abbiano i voluti requisiti. Possono pure essere scelti e nominati direttamente fra i non militari.

(Approvato).

CAPO 5°.

Nomina al grado di sottotenente.

Art. 17.

Nessuno può essere nominato sottotenente se non ha compiuto il 18° anno di età.

(Approvato).

Art. 18.

I sottotenenti effettivi dell'esercito permanente, eccetto i sottotenenti dell'arma dei ca-

rabinieri reali, del corpo sanitario militare e del corpo veterinario militare, sono nominati annualmente fra gli allievi che hanno terminato con esito favorevole il corso di studi nell'Accademia militare o nella Scuola militare e fra i sottufficiali.

(Approvato).

Art. 19.

Per essere nominati sottotenenti, i sottufficiali debbono avere quattro anni d'anzianità da sottufficiale ed aver compiuto corsi speciali della durata complessiva di due anni secondo sarà disposto con apposito regolamento approvato con decreto reale.

(Approvato).

Art. 20.

Sul totale dei posti di sottotenente che si rendono vacanti durante l'anno, esclusi quelli dell'arma dei carabinieri reali, un quarto è devoluto ai sottufficiali di cui all'articolo precedente, e gli altri tre quarti agli allievi dell'accademia militare e della scuola militare. In difetto di allievi degli istituti militari predetti potranno essere promossi sottotenenti sottufficiali in più della proporzione normale stabilita.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. In questo articolo 20 vi è una piccola differenza fra le proposte dell'Ufficio Centrale ed il Ministero.

Premesso che la nomina dei sottotenenti in tutte le armi è devoluta, parte agli allievi che sortono dalle nostre scuole militari per merito di studio e di esame, e parte ai sottufficiali dopo quattro anni di grado, e dopo che anche essi hanno fatto un breve corso di studi, come è stabilito nel precedente articolo, osservo che nell'articolo sul quale ora si discute, si passa a determinare la proporzione di queste nomine, e si stabilisce che per un quarto esse siano dovute ai sottufficiali, e per tre quarti agli allievi.

L'Ufficio Centrale, modificando il primitivo

articolo, ha detto che in mancanza del numero occorrente di allievi, potranno essere nominati sottotenenti, sottufficiali in più del quarto per essi stabilito, e non ha espresso una reciproca disposizione per gli allievi. Nel nuovo articolo proposto dal Ministero, invece, essa verrebbe espressa dicendo che, in mancanza di sottufficiali promovibili, potranno essere nominati gli allievi; e ciò sarebbe cosa molto utile e lo spiegherò con un esempio pratico.

Alla fine dello scorso anno 1885, per provvedere ai prevedibili bisogni di 600 ufficiali da nominarsi nel 1887, furono ammessi 320 allievi alla Scuola Militare e 80 all'Accademia, oltre a 210 sottufficiali ai corsi speciali di Modena e Parma, onde soddisfare alla proporzione fra le diverse provenienze stabilita dalla legge oggi in vigore.

Ora, se per casi speciali si perdessero molti allievi, allora per legge, si potrà provvedere, prendendo dei sottufficiali in più; ma se invece si perdessero molti sottufficiali (sarà ben difficile, ma potrebbe accadere o per epidemia o per misura disciplinare che richiedesse il licenziamento di un buon numero di essi), come si provvederebbe allora?

Nella legge antica non si prescriveva il corso di studi ai sottufficiali, e quindi il Ministro poteva sceglierne in tutti i corpi, per provvedere al fabbisogno di ufficiali, ma oggi, con la legge attuale, ciò non può più farsi. Quindi io pregherei la Commissione di permettere l'aggiunta della suaccennata disposizione reciproca.

Senatore BERTOLÈ-VIALE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTOLÈ-VIALE, *Relatore*. Io devo prima di tutto dar ragione al Senato del perchè l'Ufficio Centrale non ha creduto, nella sua maggioranza, di accettare l'emendamento che l'on. Ministro aveva proposto, e dico a maggioranza, perchè uno dei membri fu dissenziente. Le ragioni sono queste. Secondo la legge vigente i sottufficiali potevano essere promossi sottotenenti contando due anni di servizio come sottufficiali. Con questa legge devono contarne quattro il che non è un male per le ragioni espresse nella Relazione. Inoltre l'aliquota di promozione ad essi devoluta era di un terzo dei posti vacanti da sottotenente. Colle nuove proposte ministeriali del progetto che si discute,

accettate dall'Ufficio Centrale, l'aliquota è ridotta al quarto.

Non dico che ciò sia un danno rilevante, come a prima vista potrebbe parere, poichè, fa d'uopo notare che colla legge sull'ordinamento del 1882 mentre fu aumentato il quadro degli ufficiali fu invece diminuito quello dei sottufficiali, i quali, ad esempio, nella fanteria venne ridotto in ogni compagnia da 5 a 4, ragione per cui il numero dei sottufficiali, anche coll'aumento dei due corpi d'armata, si è mantenuto presso a poco nelle stesse proporzioni.

Cosicchè se si fosse conservata per essi l'aliquota del terzo nelle promozioni a sottotenente, sarebbe in realtà riescita anche superiore al terzo.

Ad ogni modo coll'aliquota del quarto una minore proporzione d'avanzamento per i sottufficiali si verificherebbe.

Ma non è tanto per ciò come per una impressione d'ordine morale che i sottufficiali potrebbero risentirne che la maggioranza dell'Ufficio Centrale ha creduto di non ammettere l'aggiunta ministeriale. Nel regolamento per l'applicazione della legge vigente era detto che, in mancanza di allievi, si potevano promuovere dei sottufficiali, e di codesta facoltà si è usato largamente, ma per necessità, poichè cogli ingrandimenti successivi fatti dell'esercito, mancando gli allievi degli istituti militari, si ricorse ai sottufficiali. Onde le proporzioni dei sottufficiali, promossi sottotenenti, si mantenevano sempre fino al 1866 superiori al terzo, e si giunse alla metà ed anche più, come apparisce dalle statistiche fornite dal Ministero.

È vero che in quell'epoca non esistevano i corsi speciali obbligatori per i sottufficiali alla scuola di Modena, che fu buona ed utile innovazione onde accertare la loro idoneità al grado d'ufficiale.

Comunque però è bene notare che colla legge attuale la reciprocità voluta dal Ministro non era ammessa, e si è per ciò ed anche per il timore che ammettendola possa derivarne una minore garanzia per i sottufficiali, che la maggioranza dell'Ufficio Centrale non crede di accettare l'emendamento.

Diciamolo francamente, se uno volesse per esempio che i sottufficiali non raggiungessero neppure l'aliquota del quarto, non avrebbe che da dire: stringete per essi i freni negli esami,

e ciò basterebbe perchè il danno loro andasse a favore degli allievi.

Nè ci pare difficile riparare all'inconveniente segnalato dall'onor. Ministro, che in dati casi, potendo avverarsi di dover rimandare ai corpi un certo numero di sottufficiali, non si abbia il mezzo di promuovere altrettanti allievi, giacchè basterebbe destinare ai corsi speciali alla scuola militare un certo numero di sottufficiali in più della quota devoluta.

Invece, ad esempio, di mandarne 100 se ne mandino 110 o 115. Non sarà un gran danno per i sottufficiali, perchè se anche alla fine del corso non si potessero tutti promuovere, i non promossi ritornerebbero come sottufficiali ai loro corpi, ma coll'idoneità ad ufficiale, ed ivi attenderebbero la promozione.

È vero però che non stabilendo per gli allievi la reciprocità potrebbe manifestarsi l'inconveniente a cui ha accennato l'on. Ministro, vale a dire che essendoci i posti di sottotenente egli non avrebbe mezzo di promuovere tale un allievo, ma è assai difficile per non dire impossibile che ciò si verifichi se le ammissioni saranno ben regolate. Ma poi facciamo il caso inverso, e cioè che per esempio si dovesse espellere per mancanze gravi un certo numero di allievi dalla scuola, l'on. Ministro non potrebbe mica nominare dei sottufficiali?...

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Ma sì, sì.

Senatore BERTOLÈ-VIALE, *Relatore*.... No, onorevole Ministro, perchè per poterli nominare è necessario che essi abbiano ottenuta l'idoneità mediante l'aver compiuto il corso speciale. Per siffatte considerazioni non crede la maggioranza dell'Ufficio Centrale di accettare l'emendamento. In fondo in fondo la questione è forse più apparente che reale a verificarsi. Ma siccome potrebbe ingenerare sfiducia nei sottufficiali o dubbio che ad essi fosse possibile applicare un trattamento meno favorito, deve il legislatore tener conto anche di codeste impressioni d'indole delicatissima per le conseguenze che ne potrebbero derivare, giacchè, per quanto sia fattibile, la legge deve evitare le ambigue interpretazioni di essa.

Senatore BRUZZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRUZZO. Io in questa questione non mi sono trovato d'accordo colla maggioranza dei miei Colleghi dell'Ufficio Centrale, e sono

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 APRILE 1886

del parere dell'onorevole Ministro della Guerra. Le ragioni per le quali io propendo ad accettare l'emendamento, sono quelle stesse esposte dal Ministro che credo inutile ripetere. Aggiungerò soltanto che le obiezioni a questo emendamento sono motivate da diffidenza (non verso il Ministro attuale), ma verso il Potere esecutivo, perchè ammettendo il *viceversa* un Ministro potrà, qualora lo voglia, trovar modo di creare delle difficoltà per diminuire il numero dei sottufficiali aspiranti al grado di sottotenente, e sostituirvi degli allievi.

Ma, può anche accadere l'opposto, che cioè un Ministro il quale preferisca nominare sottotenenti molti sottufficiali, metta un eccesso di rigore negli esami degli allievi perchè siano rimandati. Del resto, o Signori, le Amministrazioni sono regolate dalle leggi, ma queste saranno sempre applicate dagli uomini, nei quali, fino ad un certo punto bisogna fidare, essendo difficile impedire assolutamente che siano male interpretate.

Per cui io credo che è meglio accettare il *viceversa* per evitare certi casi poco probabili, ma che pure si possono verificare, in cui il Ministro della Guerra abbia bisogno di nominare dei sottotenenti e si trovi nella impossibilità di farlo senza violare la legge.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Io pregherei l'onorevole Bertolè-Viale di essere un po' più arrendevole verso il Ministero, come il Ministero lo fu verso l'Ufficio Centrale.

Sarà un caso raro, ma può arrivare che, per causa di forza maggiore, il Ministro si trovi ad avere da un lato deficienza di sottufficiali promovibili, e dall'altro degli allievi idonei, senza poterli nominare sottotenenti.

Bisognerà tenerli in aspettativa fino all'anno successivo, e nemmeno in questo si potrà convenientemente rimediare alla situazione, perchè anche per l'anno nuovo esisterà già un corso prestabilito ed avviato.

Non è impossibile, ad esempio, che per mancanze gravi si debbano mandar via dalla scuola 20, 30 od anche maggior numero di sottufficiali.

E come farà allora il Ministro a provvedere ai posti che erano riservati a costoro?

Ha detto benissimo l'onorevole Bruzzo che il trattamento invocato è reciproco.

Noi stabiliamo per massima il rapporto fra nomine di sottufficiali e di allievi ad un quarto, e sta bene; e intendiamo mantenerlo, ma se per caso di forza maggiore, i sottufficiali o gli allievi ci vengono a mancare, ci si metta in grado di poter provvedere, nominandone sottotenenti un numero maggiore del prestabilito, degli uni o degli altri secondo il caso.

Se avviene che manchino degli allievi, la legge dice che ci si provvede coi sottufficiali, e la Commissione non ha nulla in contrario; se succede l'opposto, allora la Commissione dice: Questo non lo posso ammettere perchè un Ministro ne può abusare.

Ma, o Signori, se il Ministro può abusare, può abusare tanto in un senso che nell'altro; vuol far molti sottufficiali, esclude gli allievi; vuol far molti allievi, esclude i sottufficiali. Ciò che il Ministero propone è su per giù quello che già era stabilito nella vecchia legge. È vero che il rapporto in quest'ultima stabilito era di un terzo, ed ora di un quarto, ma in realtà la proporzione finisce per essere la stessa, perchè, come benissimo ha detto l'onorevole Bertolè-Viale, ci sono ora delle disposizioni che compensano i sottufficiali della apparente perdita fatta.

Credo anch'io che avrebbe proprio torto quel Ministro, il quale giungesse ad ammettere alla scuola 600 allievi e soltanto 100 sottufficiali; la maggioranza del Parlamento potrebbe dargli ragione; ma tuttavia egli commetterebbe una violazione della legge.

Starebbe invece nello spirito della legge quel Ministro che di fronte a 600 allievi ammettesse alla scuola 200 sottufficiali, e che, riducendosi poi questi per forza maggiore a soli 120, ciò malgrado promovesse tutti i 600 allievi.

Senatore BERTOLÈ-VIALE, *Relatore*. Allora bisognerebbe lasciare vuoti i posti dei sottufficiali.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*... In ogni caso, però, il Ministero potrebbe riparare ai posti vuoti l'anno successivo; ma lo stabilire per legge che le promozioni ad ufficiale siano sospese solo perchè mancano i sottufficiali, non mi par giusto.

Quindi pregherei l'onorevole Bertolè-Viale di non insistere.

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 APRILE 1886

Senatore BERTOLÈ-VIALE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTOLÈ-VIALE, *Relatore*. Io veramente non so rendermi ragione che di un caso specialissimo, si voglia, generalizzandolo, quasi farlo apparire costante.

Ma come si fanno in ogni anno le ammissioni alla scuola di Modena, perchè di questa si tratta e non mai dell'accademia militare, dove i sottufficiali non sono ammessi?

Il Ministro sa che ha bisogno di fare nell'anno tanti sottotenenti, calcolando le vacanze che si verificheranno durante esso.

Supponiamo, per esempio, che siano 500 i sottotenenti che egli deve nominare. Ebbene, il Ministro regola le ammissioni degli allievi e dei sottufficiali su quella cifra: vuol dire dandone i tre quarti agli allievi, ed un quarto ai sottufficiali.

Se poi, volendo tener conto delle perdite presumibili, si avverte di aumentare in una proporzione molto ristretta la cifra dei tre quarti ed alquanto di più quella di un quarto devoluta ai sottufficiali, a me pare proprio che non possa darsi il caso che manchi il posto agli allievi.

Soggiungerò essere mia convinzione che lo spirito della legge vigente sulla facoltà data di nominare a sottotenenti sottufficiali in più dell'aliquota fissata, in difetto di allievi, debba interpretarsi per i casi eccezionali di guerra non già per le circostanze ordinarie, non potendosi supporre che facciano difetto gli allievi.

E fu difatti così l'applicazione nel passato, giacchè per cause di guerra o di ingrandimenti dell'esercito, difettando gli allievi negli istituti, si suppliva alle nomine di sottotenenti coi sottufficiali. Così e non altrimenti io spiego questo beneficio accordato ai sottufficiali dalla legge vigente senza corrispettivo di reciprocità. Nelle

circostanze ordinarie di pace, se si regola bene l'ammissione degli allievi e dei sottufficiali, secondo le aliquote stabilite dalla legge, non credo che potranno mai mancare nè gli allievi nè i sottufficiali.

Senatore MEZZACAPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MEZZACAPO. A dire il vero, io divido l'opinione dell'onorevole Ministro e della minoranza della Commissione.

Se mancano i posti, gli allievi possono essere scelti tra i sottufficiali. Il *viceversa* verrebbe per l'appunto a togliere l'inconveniente che l'uno o l'altro Ministro, a seconda del proprio punto di vista, facesse ammettere o più allievi o più sottufficiali.

Del resto v'ha il Parlamento, il quale può sempre richiamare il Ministro al dovere e chiedergli ragione del suo operato. Ammesso che, quando mancano gli allievi, si possano prendere i sottufficiali, il *viceversa* parmi sia una conseguenza. Quindi io appoggio l'emendamento dell'onorevole Ministro e della minoranza della Commissione.

PRESIDENTE. Affinchè l'onorevole signor Ministro della Guerra possa concordare coll'Ufficio Centrale la sua aggiunta all'art. 20, si rimanda la discussione alla seduta di lunedì.

Do lettura dell'ordine del giorno della seduta di lunedì alle ore 2 pom.

I. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Avanzamento nel Regio esercito (*Seguito*);
Responsabilità dei padroni, imprenditori ed altri committenti per casi d'infortunio;
Ordinamento del credito agrario.

II. Interpellanza del Senatore Griffini al Ministro dell'Interno sulla circolare 9 giugno 1885, relativa ai vini gezzati.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4).